

Contributo a fondo perduto per i comuni montani colpiti da eventi calamitosi: la percentuale è pari al 15,6531 per cento

L'articolo 60, comma 7-sexies, del [Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020, conv., con con mod., dalla Legge n. 126 del 13/10/2020](#), recante: «*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*», ha previsto la possibilità di presentare l'istanza per ottenere contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) per coloro che:

- **non avevano presentato l'istanza ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia del 10 giugno 2020;**
- **a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020, classificati come totalmente montani e non presenti nell'elenco allegato alle istruzioni al modello di istanza pubblicato con il citato provvedimento del 10 giugno 2020.**

Il comma 7-septies del richiamato articolo 1 ha destinato la somma di 5 milioni di euro all'erogazione del sopra descritto contributo, che costituisce limite di spesa.

Con [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 36282 del 5 febbraio 2021](#) sono state definite le

modalità di attuazione del citato articolo 60, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 104 del 2020 e in particolare è stato previsto che:

- l'istanza poteva essere presentata dal 10 al 24 febbraio 2021;
- **in caso di insufficienza delle risorse disponibili** (5 milioni di euro) rispetto all'ammontare complessivo dei contributi richiesti, l'importo massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario **è pari al contributo richiesto moltiplicato per la percentuale** ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (5 milioni di euro) all'ammontare complessivo dei contributi emergenti dalle istanze accolte (cfr. punto 3.1 del citato provvedimento del 5 febbraio 2021).

Tanto premesso, tenuto conto che l'ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, la suddetta è stata fissata dal [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 luglio 2021, prot. n. 203407/2021](#) al **15,6531 per cento**.

[Link al testo del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 luglio 2021, prot. n. 203407/2021](#), recante: «*Determinazione della percentuale per il calcolo del contributo da erogare ai sensi dell'articolo 60, comma 7-sexies, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126*», pubblicato il 27.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244